

# **UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA**

DEC	RET	O PF	RESII	DENZ	IALE

## n. 64 del 02/04/2020

**Oggetto:** PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006 DEL PSA - SOCIETÀ AGRICOLA "LELA" NEL COMUNE DI VARSI

#### IL PRESIDENTE

## Premesso:

che il Comune di Varsi è dotato di P.R.G., approvato dalla Giunta Provinciale con atto n.112 del 12.09.1999 e modificato con variante approvata dalla Giunta Provinciale n.381 del 24.05.2007;

#### Constatato

che il Comune di Varsi, con nota prot. n.341 del 20.01.2020, ha richiesto la formulazione del parere di competenza della Provincia inerente il Piano di sviluppo aziendale presentato dalla Società agricola Lela al fine della sua approvazione ai sensi dell'art.41 LR 20/2000 e smi;

che la documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Piano di miglioramento aziendale;
- Relazione tecnica;

Decreto Presidenziale n. 64 del 02/04/2020 pag. 1/5

- Rapporto per la Verifica di assoggettabilità a VAS;
- Relazione geologico-sismica;
- Elaborati Grafici;

che il PSA non è più contemplato dalla L.R. 20/2000 e smi, che lo assoggetta all'art.25 della L.R. 47/78;

che nel merito la nota interpretativa della regione Emilia-Romagna n.935 del 16.01.2005 sostiene chiaramente come i PSA persistono solo come attuazione del PRG e devono essere trattati alla stregua di piani particolareggiati solo come procedura di approvazione;

che tale piano verte essenzialmente sulla nuova costruzione di una una stalla per manze e vitelli (e vasca liquami interrata) di proprietà della società di nuova formazione denominata "Lela", in adiacenza ai fabbricati dell'azienda esistente Società Agricola Allevamento "Lela";

che la superficie complessiva a disposizione della Società Agricola Allevamento "Lela", è pari a complessivi mq. 153.920, dei quali mq. 51.870 in proprietà e la verifica con l'indice specifico di zona evidenzia l'ammissibilità della superficie in progetto;

che la nuova stalla in progetto verrà realizzata all'interno di un appezzamento coltivo, di proprietà dei titolari dell'Allevamento, ubicato ad ovest del nucleo abitato, alla distanza minima di m. 44,20 dalla più vicina abitazione ed alla distanza minima di m. 9,15 dal più vicino confine di proprietà; l'altezza massima del nuovo fabbricato sarà di m. 8,40 quindi inferiore al massimo consentito dalle norme;

che nel dettaglio la nuova struttura avrà una superficie pari a mq. 1.264,36, necessaria per circa 100 capi di bestiame;

che sul terreno a disposizione della Società Agricola Allevamento "Lela", ubicato a circa 200 metri a sud-ovest della costruenda stalla, verrà realizzata una vasca per liquami interrata a pianta circolare di calcestruzzo gettato in opera, aventi le seguenti dimensioni utili interne: diametro m. 16,00 profondità m. 5,00;

Decreto Presidenziale n. 64 del 02/04/2020 pag. 2/5

## Constatato inoltre

che il Comune ha trasmesso (con nota prot. n.895 del 14/02/2020) i seguenti pareri:

- parere igenico sanitario favorevole di AUSL prot. n.72263 del 11/11/2019;
- parere favorevole di ARPAE prot. n.2115 del 27/01/2020, subordinato al rispetto delle prescrizioni derivanti dalla valutazione circa l'adeguatezza delle strutture di stoccaggio e delle relative modalità di trasporto e conservazione degli effluenti di allevamento effettuata con la disamina dell'istanza pervenuta dal SUAP Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno n.434/2019 di cui alla nota ARPAE PG/2020/10367;

che l'area di progetto ricade in frana quiescente del PTCP vigente e dunque assoggettata normativa di cui all'art. 22 comma 2 lett. d delle NTA;

che i movimenti di terreno necessari per la realizzazione delle opere in progetto risultano costituiti dallo scavo di sbancamento generale necessario per l'approntamento del piano orizzontale sul quale ubicare la nuova stalla, dallo scavo a sezione obbligata delle fondazioni di quest'ultima e dagli scavi per la realizzazione della prevasca e della vasca liquami principale, entrambe interrate;

che l'entità principale del volume di scavo si attesta a complessivi mc 6600 circa; di questi circa mc 890 saranno reimpiegati come riporto nell'area di ubicazione della nuova stalla mentre i restanti mc 5770 saranno sistemati in strati con altezza non superiore a cm 50 su terreni limitrofi all'area di cantiere a disposizione dei titolari; mentre il volume di terreno derivante dagli scavi a sezione obbligata, per fondazioni e per le reti acquedottistiche e di scarico sarà di circa mc 200 e verrà interamente sistemato nell'area circostante la costruenda stalla;

che gli scavi necessari all'interro delle vasche liquami, comporteranno un movimento di terreno di circa mc 300 e il terreno di riporto viene utilizzato per la sistemazione circostante questo manufatto;

che la relazione geologico-sismica presentata a corredo del progetto di PSA valuta l'intervento ammissibile fermo restando il rispetto di specifiche prescrizioni in merito ai terreni di fondazioni, regimazione delle acque superficiali e realizzazione degli sbancamenti;

che ai sensi dell'art.22 delle NA del PTCP vigente, a seguito di specifiche valutazioni riportate nella relazione sopra richiamata, l'intervento è stato ritenuto compatibile con lo stato del dissesto

Decreto Presidenziale n. 64 del 02/04/2020 pag. 3/5

esistente nel rispetto di specifiche prescrizioni, con particolare riferimento alla necessità di provvedere ad una accuratissima regimazione delle acque meteoriche, riducendo al minimo la possibilità di infiltrazione nel sottosuolo, attraverso la realizzazione di una rete di canalizzazioni superficiali, evitando in tal senso un significativo aumento della pressione idrostatica ed un peggioramento delle caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;

#### Considerato

che non si rilevano problematiche di carattere urbanistico;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutati i contenuti e le finalità del PSA in esame, in accordo con i pareri positivi di ARPAE e AUSL, ritiene che lo stesso non sia da assoggettare a specifica VAS\ValSAT, fermo restando quanto precisato nel parere di ARPAE sopra richiamato;

che, preso atto dei contenuti del PSA in esame, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermo restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e D.M. 17 gennaio 2008 e dello scrupoloso rispetto delle prescrizioni definite nella relazione geologicosismica allegata al piano in oggetto;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali,

Decreto Presidenziale n. 64 del 02/04/2020 pag. 4/5

che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

# **DECRETA**

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art.12 del D.Lgs n.4 del 16/01/2008 nonché dell'art. 5 della L.R. 20/2000, il Piano di Sviluppo in esame non debba essere assoggettato a procedura di VAS;

di trasmettere altresì al Comune di Varsi copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente (ROSSI DIEGO) con firma digitale



# UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

# PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1403 /2020 ad oggetto:

" PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006 DEL PSA - SOCIETÀ AGRICOLA "LELA" NEL COMUNE DI VARSI "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma, 01/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile (RUFFINI ANDREA) con firma digitale